

# STATUTO SOCIALE

In conformità all'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche

## CARONNO PERTUSELLA NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### TITOLO I

#### Denominazione – Sede – Durata

##### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata «CARONNO PERTUSELLA NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica», associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

##### Articolo 2


L'associazione ha sede legale in Caronno Pertusella (VA) in Via Capo Sile n. 123

##### Articolo 3

L'associazione è stata costituita in data 11.01.1971.

L'associazione ha durata illimitata e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale ed anche estero.

Stabilisce i colori sociali in "Rosso e Blu".



### TITOLO II

#### Scopo ed oggetto

##### Articolo 4

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di fornire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali.

Le norme sull'ordinamento interno che regolano l'associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

##### Articolo 5

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica promosse e sostenute dalla Federazione Italiana Nuoto attraverso:

- La promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive
- L'organizzazione di campionati e tornei a livello agonistico e/o amatoriale nell'ambito del settore Nuoto
- Ogni iniziativa idonea a favorire l'attività sportiva in genere, e la specialità sportiva tra gli associati

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione dispone come obbligatoria la sottoposizione a visita medico sportiva agonistica da parte di tutti gli atleti.

##### Articolo 6

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 5 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche
- gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine, campi e strutture sportive, di vario genere
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nell'ambito del settore Nuoto

- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, concorsi, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico - professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti locali, Regionali e Statali, pubblici e privati. Inoltre l'Associazione mediante specifiche deliberazioni, potrà:
  - o allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative
  - o effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi
  - o esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per auto finanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
  - o svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale

### **TITOLO III**

#### **Soci**

##### **Articolo 7**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

##### **Articolo 8**

Nell'associazione si distinguono i soci onorari (quelli nominati dall'assemblea dei soci per meriti sportivi, finanziari o di impegno personale) e i soci ordinari. Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità.

##### **Articolo 9**

Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda scritta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione, versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal consiglio direttivo.

Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le decisioni del consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

##### **Articolo 10**

La qualità di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti
- c) a partecipare all'elezione degli organi direttivi

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- b) al pagamento della quota associativa

##### **Articolo 11**

Tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell'associazione e per l'approvazione dei bilanci.

### **TITOLO IV**

#### **Recesso - Esclusione**

##### **Articolo 12**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

##### **Articolo 13**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata da Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del contributo annuale
- d) che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all'Associazione

Il consiglio direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

#### **Articolo 14**

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale.

### **TITOLO V Organi dell'Associazione**

#### **Articolo 15**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente

#### **Articolo 16**

L'assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata dal consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso reso noto a tutti i soci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso scritto recapitato a mano o per posta ordinaria, o mediante e-mail o sms.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' invece richiesto il voto favorevole di due terzi dei soci presenti in assemblea per modificare lo statuto dell'associazione, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e per la nomina e la revoca dei liquidatori.

#### **Articolo 17**

Ogni Socio ha diritto ad un voto; è consentita l'espressione del voto per delega; ciascun Socio può essere latore di massimo due deleghe.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

#### **Articolo 18**

Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge, sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

#### **Articolo 19**

L'assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario; il verbale dell'assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

#### **Articolo 20**

L'associazione è retta da un consiglio direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di componenti, secondo i settori attivi nella Associazione con un minimo di sette consiglieri.

Per meglio rappresentare i diversi settori dell'associazione, i soci che sono stati votati saranno messi in ordine di numero di voti ricevuti e saranno eletti quelli con il maggior numero di voti per ogni settore con la seguente proporzione:

5 rappresentanti per il settore Propaganda/Agonismo

2 rappresentanti per il settore Master/Sincro

Nel caso in cui manchi qualche rappresentante del singolo settore, verrà nominato il primo dei non eletti che ha avuto il maggior numero di preferenze indipendentemente dal settore di appartenenza:

se non dovesse accettare l'incarico verrà nominato il secondo e così di seguito.

Questi numeri potranno variare su proposta del consiglio direttivo uscente e dovrà essere approvato dall'assemblea.

Ogni socio potrà indicare un massimo di preferenze pari al numero dei consiglieri che dovranno essere eletti.

Il consiglio direttivo dura in carica normalmente due anni; l'assemblea può determinare anche una durata diversa che non potrà comunque essere inferiore ad anni uno.

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il presidente può conferire, sia ai soci che a terzi, procure speciali o a negoziare per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica per il medesimo periodo di durata del consiglio direttivo.

#### **Articolo 21**

Il consiglio direttivo determina all'inizio dell'anno sportivo l'ammontare delle quote sociali e le modalità di pagamento. Di norma l'anno sportivo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo; il consiglio direttivo può, per motivi straordinari, deliberare e comunicare ai soci un diverso periodo.

#### **Articolo 22**

Il consiglio direttivo avrà facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività. Del pari il consiglio direttivo potrà nominare anche tra non soci comitati scientifici anche per singole discipline.

#### **Articolo 23**

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Articolo 24**

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il consiglio direttivo provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione scritta.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

### **TITOLO VI**

#### **Fondo comune**

#### **Articolo 25**

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Articolo 26**

La quota sociale viene stabilita ad ogni inizio anno sportivo ed è intrasmissibile e non rivalutabile nel corso dello stesso anno sportivo.

#### **Articolo 27**

Alla chiusura dell'attività annuale (vedi art. 21), l'associazione si assume l'obbligo di redazione dei rendiconti economico - finanziari.

Entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

**Articolo 28**

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il consiglio direttivo.  
Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.

**TITOLO VII**

**Scioglimento**

**Articolo 29**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 16. L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, acquisito il parere dell'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. 23 dicembre 1996 n. 662, sarà destinato in ordine di priorità e salvo diversa destinazione disposta di legge:

- a) ad altre associazioni sportive e/o umanitarie presenti sul territorio su cui opera l'associazione;
- X b) devoluto alla Federazione Italiana Nuoto o ad altra associazione con finalità analoghe.

Copia del verbale dell'assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana Nuoto.

**Articolo 30**

X Il presente statuto approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata in data odierna deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore dal giorno della sua approvazione.  
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono le norme di legge e le regole emanate dalla Federazione Italiana Nuoto e dal CONI in quanto applicabili.

**Norma finale**

**Articolo 31**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Caronno Pertusella li, 20 gennaio 2006

Il Presidente dell'assemblea Sig.ra Caterina Stramazzo

*Caterina Stramazzo*

Il Segretario dell'assemblea Sig. ra Maria Adele Ceriani

*Maria Adele Ceriani*

Il Presidente pro tempore della Caronno Pertusella Nuoto ASD  
Sig. Giovanni Brutti

*Giovanni Brutti*

UFFICIO DELLE ENTRATE - SARONNO

Registrato il presente atto il 23 GEN 2006

283 serie 3

Per il Direttore  
Dr. Gianfranco Benzoni  
Il Delegato  
Virginio Zadro

